



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 30/07/2014.

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione.

OGGETTO: I.M.U.- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 20:20 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	P	PIACENTI MAURO	P
BONACINI LUCA	P	DEL MONTE DAVIDE	P
PEDRONI FRANCO	P	ROSSI ELENA	P
GUARINO GIUSEPPE	P	FORNACIARI ERMES	P
RUOZI BARBARA	P	STANO VITO	P
CAROLI ANDREA	A	CEPI ROSSANA	P
COTTAFAVA GIULIANO	P	BERTARELLI ANDREA	P
ALBANESE CHIARA	P	BENATI MARCO	P
ZANLARI FEDERICA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, GUARINO GIUSEPPE, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: MURRONE GIAN FRANCO, BONI RITA, MASSARI FEDERICO, LUSVARDI ELENA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC);
- la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopracitata, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, comma 702, della medesima Legge, conferma con riferimento alla IUC la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli Enti Locali di cui all'art. 52 del D.L. n.446 del 15 dicembre 1997;

PREMESSO che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili;
- l'art.13 sopra citato al comma 13 stabilisce che restano ferme le disposizioni dell'art.9 e dell'art.14, commi 1 e 6 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23;
- l'art.14, comma 6, del D. Lgs. 14/03/2011, n.23 e successive modificazioni, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D. Lgs n.446/97 anche per l'Imposta municipale propria;
- l'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art.2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che disciplina l'Imposta comunale sugli immobili;

PRESO atto che:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 1, comma 707, della Legge n.147 del 2013 (Legge di Stabilità per il 2014), ha portato a regime l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011, come riformulato dall'art.1, comma 707, della Legge n.147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art.1, comma 708, della Legge n.147 del 2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;

- l'art.2, comma 2, del D.L. n.102 del 2013, convertito in Legge 28 ottobre 2013 n.124, dispone che, a decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per i soli anni 2012 e 2013 la detrazione era maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non poteva essere superiore ad euro 400;

PRESO atto che:

- l'art.1, comma 380, lettera a), della Legge 24/12/2012, n.228 (Legge di stabilità 2013) dispone l'abrogazione dell'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, che riservava allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'Imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- l'art.1, comma 380, lettera f), della Legge 24/12/2012, n.228 (Legge di stabilità 2013) stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- l'art.1, comma 380, lettera g), della Legge 24/12/2012, n.228 (Legge di stabilità 2013) dispone che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.5/DF del 28/03/2013 precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità sopra citata, i comuni, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono intervenire solo aumentando l'aliquota standard dello 0,76, mentre si deve ritenere preclusa la possibilità di ridurla; la risoluzione precisa, altresì, che nel caso in cui il Comune deliberi, per questa categoria di fabbricati, un'aliquota superiore, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha soppresso il Fondo Sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del Decreto Legislativo n.23/2011, istituendo, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell'Imposta Municipale propria di spettanza dei comuni con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione degli F24;

DATO atto che l'art.13, comma 6, del D.L. n.201/2011 prevede che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 28 marzo 2012, e successivamente modificato ed integrato con propria deliberazione n. 32 del 26 settembre 2012;

TENUTO conto che:

- con deliberazione di Giunta comunale n.128 del 9 novembre 2010 il Comune di Rubiera ha aderito al Progetto operativo “Agenzia per l’affitto” gestita da ACER di Reggio Emilia, per la promozione e la gestione di immobili ad uso abitativo, a cui hanno aderito diversi soggetti pubblici e privati, tra cui la Provincia di Reggio Emilia, i comuni della provincia stessa e Acer, insieme a diverse organizzazioni sindacali ed imprenditoriali;
- il suddetto progetto si pone come obiettivo quello di individuare un nuovo strumento per aumentare l’offerta di alloggi privati da locare, i cui destinatari prioritariamente sono lavoratori singoli e con famiglia, giovani coppie e pensionati, che non possono usufruire degli interventi ordinari in materia di edilizia residenziale pubblica e che non sono in grado di sostenere i costi delle locazioni del libero mercato;
- si ritiene opportuno sostenere tale progetto, di cui si condividono le finalità, confermando per gli alloggi interessati un’aliquota non superiore all’aliquota standard prevista dalla normativa in materia di I.M.U..

PREMESSO che l’articolo 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: “... *omissis...* e) *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi...omissis...*”;

PRESO atto:

- del dettato dell’art.27, comma 8, della Legge n.448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;
- del dettato dell’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 30 aprile 2014, che differisce al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014;
- il comunicato del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2014, in cui, nel corso della riunione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, la Conferenza stessa ha espresso parere favorevole alla richiesta pervenuta dall’A.N.C.I. per un ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l’anno 2014;

CONSIDERATO che:

- negli ultimi anni, a fronte dei ripetuti interventi (tra gli ultimi il Decreto Legge n.95/2012, “*Spending Review*”) volti a ridurre i trasferimenti erariali a favore dei comuni , è stata operata da parte dell’Amministrazione una forte razionalizzazione della spesa;
- per l’anno 2014 sono previsti ulteriori tagli dei trasferimenti erariali;
- permane la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, che per il nostro Comune rappresenta una quota rilevante del gettito complessivo;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi alla persona, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale, dei fabbricati rurali strumentali, degli immobili merce e dell'incremento dei tagli sopracitati, si rende necessario prevedere un aumento delle aliquote per l'annualità 2014;

RITENUTO opportuno stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria:

- a) aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ad esclusione di quelli di cui alle successive lettere b), c), d), e) ed f);
- b) aliquota pari allo 0,6 per cento per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un' unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
- c) aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a persone fisiche a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'art.2 della Legge 09/12/98, n.431 ("contratti concordati") al fine di incentivare la stipulazione di tali contratti;
- d) aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;
- e) aliquota pari allo 0,98 per cento per i fabbricati ad uso produttivo e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili classificati nella categoria catastale D/5 ai quali si applica l'aliquota ordinaria;
- f) aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) all' "Agenzia per l'Affitto" di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d'imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;

RITENUTO opportuno confermare la detrazione per abitazione principale di cui all'art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 di seguito riepilogata:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PRESO atto che il comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 sopracitato dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,

- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATI:

- l'art.13 bis del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico del Portale del Federalismo fiscale;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.24674 dell'11 novembre 2013, in cui si ribadisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.L. n.446 del 1997 e dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. n. 201 del 2011;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (consigliere Benati del gruppo “FI, NC, FdI”), astenuti n. 4(consiglieri Fornaciari, Cepi e Stano del gruppo “M5S” e consigliere Bertarelli del

gruppo "Progetto Rubiera"), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di STABILIRE per l'anno 2014 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria:
 - a) **aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento**, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ad esclusione di quelli di cui alle successive lettere b), c), d), e) ed f);
 - b) **aliquota pari allo 0,6 per cento** per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un' unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
 - c) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a persone fisiche a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'art.2 della Legge 09/12/98, n.431 ("contratti concordati") al fine di incentivare la stipulazione di tali contratti;
 - d) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;
 - e) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per i fabbricati ad uso produttivo e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili classificati nella categoria catastale D/5 ai quali si applica l'aliquota ordinaria;
 - f) **aliquota pari allo 0,76 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) all' "Agenzia per l'Affitto" di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d'imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;
3. di STABILIRE che la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle aliquote agevolate di cui ai punti c), d) ed f) sopraelencati, dovrà essere autocertificata da parte dei soggetti passivi mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare all'Ufficio Tributi, entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta annuale;
4. di CONFERMARE per l'anno 2014 la detrazione per abitazione principale di cui all'art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria vigenti nell'anno 2012 di seguito riepilogata: "per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica";
5. di DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, il 1 ° gennaio 2014;
6. di DARE ATTO che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui

diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, ed ai sensi dell'art.13, comma 13bis, del D.L. n.201 sopra citato, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.24674 dell'11 novembre 2013;

7. di TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (consigliere Benati del gruppo "FI, NC, FdI"), astenuti n. 4(consiglieri Fornaciari, Cepi e Stano del gruppo "M5S" e consigliere Bertarelli del gruppo "Progetto Rubiera"), il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del Settore Programmazione economica e Partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Oggetto: **I.M.U.- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2014**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 21/07/2014

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta; (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 21/07/2014

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAVALLARO EMANUELE

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° _____/____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera, 11/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Caterina Amorini
